

Parere n. 48/2009 - Inquadramento del personale

Il Comune (omissis) chiede di conoscere se sia corretto inquadrare l'attuale dipendente, - Cat. C3 - Istruttore/Specialista di vigilanza - Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dal 1999, nel ruolo di *Vice Commissario*, in applicazione a quanto previsto dalla richiamata tabella, contenuta nell'Allegato A della D.G.R. 21/07/2008 n.50 – 9268, che, per i “*Comuni fino a 15.000 abitanti*” – “*No Corpo di PM*” – ”, prevede l'inquadramento nella figura di *Vice Commissario del Responsabile di Servizio*

In merito si precisa quanto segue:

Con la D.G.R. n.50-9268 sono stati esclusivamente stabiliti i nuovi gradi e i nuovi segni distintivi per gli operatori di polizia locale e non le nuove categorie economiche - funzionali le quali non attengono certamente alla competenza regionale ma alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Enti Locali.

Nella DGR il nuovo modello della Polizia locale è basato su quattro livelli funzionali: agenti, ispettori, commissari e dirigenti. E' però ben specificato (vedi pag. 7 BUR 7 agosto 2008, supplemento al numero 32) che “*la variazione di posizione economica di inquadramento non determina la variazione del grado di appartenenza né la modifica del simbolo distintivo di grado, atteso che il grado medesimo costituisce dichiaratoria di una funzione e non di un livello retributivo*”. Pertanto il profilo professionale funzionale e la conseguente appartenenza ad un ruolo non saranno corrispondenti al livello retributivo e alla categoria funzionale stabilite dal contratto collettivo nazionale.

La tabella richiamata nel quesito (vedi “**COMANDANTI non DIRIGENTI** a pag. 20 del B.U.R.P. – Parte I e II – Supplemento al numero 32 del 7 agosto 2008) va valutata di concerto con le altre tabelle ed in particolare:

- a) con la tabella a pag. 21 nella quale, in merito all'attribuzione del grado di commissario, si specifica che ogni amministrazione dovrà attenersi inderogabilmente ai criteri di cui al punto 3 pag. 3(vedi pag. 8 del B.U.R.P.);
- b) con la tabella a pag. 9 del B.U.R.P. la quale inquadra i responsabili di posizione organizzativa nel ruolo dei commissari, con la precisazione che:“*ai titolari di posizione*

organizzativa è attribuito un distintivo recante la dicitura 'Responsabile', da apporre sull'uniforme in corrispondenza del taschino sinistro della giacca";

c) con la tabella riassuntiva a pag. 19.

Dall'esame congiunto di tali tabelle emerge chiaramente come il grado di commissario possa venire attribuito al personale già inquadrato, con la declaratoria contenuta nella L. R. 57/91, nel ruolo di ispettori con funzione di ufficiali (qualifica funzionale VII ed VIII) mentre **i titolari di posizione organizzativa** vengono specificamente individuati, sia a pag. 9 che a pag. 19, come inquadrabili nel ruolo di commissari ma con il grado in godimento (nel caso in oggetto di sottufficiale ispettore n. 1 rombo) secondo la tabella di equivalenza a pag. 21.

Se diversamente si argomentasse, ritenendo *ex lege* attribuibile, ai titolari di posizione organizzativa, il grado di commissario, si potrebbe avere nei comuni fino a 15000 abitanti un proliferare di commissari (una volta attribuito il grado, sulla base della DGR in argomento, non è più possibile attuare un mutamento peggiorativo ed è garantita la conservazione del grado ad esaurimento), in relazione alle possibili diverse assegnazioni (trattandosi di scelta politico - amministrativa del sindaco) di tale posizione organizzativa a rotazione ad ogni agente inquadrato nella qualifica funzionale "C".

In materia di assegnazione di posizione organizzativa, al fine di fugare ogni ragionevole dubbio, si rammenta quanto segue:

La titolarità della posizione organizzativa, pur inquadrando funzionalmente e temporaneamente il personale oggetto del presente quesito nel ruolo di commissari, non attribuisce automaticamente la categoria funzionale superiore e/o il nuovo livello retributivo in quanto questi ultimi risultano disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale. Se così si argomentasse non avrebbe alcuna valenza la normativa contrattuale di rango superiore, rispetto alla DGR, e relativa alle posizioni organizzative, contenuta nell'art. 15 del C.C.N.L. 22/1/2004.

Invero, l'articolo del CCNL soprarichiamato chiarisce definitivamente che, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'ente, secondo l'ordinamento organizzativo definito dal regolamento degli uffici e servizi, è anche titolare di una posizione organizzativa, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. 31/3/1999.

La citata norma non contiene, peraltro, alcuna disposizione innovativa rispetto ai precedenti contratti di lavoro ma ha solo inteso precisare la stretta interconnessione sussistente tra il conferimento dei poteri di rappresentanza esterna dell'ente e la titolarità di una posizione organizzativa. Pertanto al personale, a cui l'ente conferisce la responsabilità di una struttura di vertice, deve essere necessariamente riconosciuta la suddetta posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato.

Ciò posto, si rileva che il richiamo, operato dal citato art. 15 agli articoli 8 e seguenti del predetto Ccnl 31/3/1999, implica che la posizione organizzativa può essere attribuita agli apicali nel rispetto delle condizioni previste dai suddetti articoli.

Si deve, inoltre, ritenere confermato il vincolo, posto dal co. 2 del citato art. 8, secondo il quale gli incarichi spettano solo al personale della categoria D. Pertanto, gli incarichi possono essere conferiti al personale della categoria C, solo in presenza delle condizioni previste dal co. 3 del richiamato art. 11 e quindi solo nel caso che tale categoria sia apicale nell'ente, per la totale assenza di posti di categoria D, ma senza per questo attribuire automaticamente la retribuzione e la categoria D a tale personale.

Qualora il Comune volesse riconoscere la professionalità acquisita certamente dal personale in oggetto, potendo derogare al limite di spesa del personale per il 2004 (art. 76, comma 2, ente con meno di 10 dipendenti a tempo pieno), potrà utilizzare l'istituto della progressione verticale di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 31 marzo 1999 (che consente agli enti di non richiedere, tra i requisiti di accesso il titolo di studio normalmente previsto per l'accesso dall'esterno) sulla base delle motivazioni già riportate da questo servizio nel parere n. 89/2007 e al quale si rinvia e con le seguenti modalità:

- 1) approvazione, da parte della Giunta Comunale, della programmazione triennale dei fabbisogni e della relativa attuazione annuale;
- 2) individuazione, da parte della Giunta Municipale, della percentuale dei posti che possono essere ricoperti con selezione interna (vanno considerate assunzioni anche i passaggi B1 -B3 e D1- D 3), non superiore ai posti che verranno destinati all'accesso all'esterno. Nel caso in cui il comune non avesse, contestualmente alle progressioni verticali, altri posti da ricoprire dall'esterno nell'anno o nel triennio, dovrà darne atto vincolando, alla copertura dall'esterno, negli anni a venire, i posti che si renderanno vacanti o gli eventuali posti di nuova istituzione, sino al raggiungimento di una percentuale che sia almeno pari a quella destinata alle

progressioni verticali (se, ad esempio, si attuano 2 assunzioni per progressione verticale, le eventuali future assunzioni di altre 2 unità dovranno attuarsi per concorso pubblico);

3) motivazione puntuale, in ordine alla sussistenza di un effettivo interesse organizzativo, alla copertura del posto mediante progressione verticale;

4) adeguate procedure selettive tendenti all'effettivo accertamento del possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti al posto da ricoprire, con esclusione di criteri fondati su requisiti di anzianità o di automatismi di altro genere.

Auspicando che le tesi sopra esposte possano fornire un quadro chiaro ed esaustivo della complessa problematica, si ricorda ai soggetti istituzionali preposti a tali scelte che, nel caso del Comune (omissis), come in tutti gli altri casi, ci si trova davanti a scelte che richiedono una piena assunzione di responsabilità degli amministratori, nel solco dell'autonomia dei Comuni riconosciuta dall'art 114 della Costituzione.